

Potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redдитometro"

di Alfio Cissello (*)

LA NOVITA'

► Redditometro

Nell'ambito dell'attività di accertamento del triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario di controlli finalizzato ad un potenziamento della rettifica sintetica di cui all'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973.

Verranno sottoposti a verifica, in particolare, i contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta per i quali sussistono elementi sintomatici di capacità contributiva.

È altresì previsto che "i Comuni segnalano all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza"

► Riferimenti normativi

Legge 6 agosto 2008, n. 133: art. 83, comma 8

L'art. 83, comma 8, del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008) sancisce che, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa ai periodi d'imposta 2009, 2010, 2011, è **pianificata l'esecuzione di un piano di controlli** prevedenti il **potenziamento delle rettifiche** basate sul c.d. "redдитometro".

In particolare, la norma prevede che gli indici e le circostanze di fatto su cui tali rettifiche dovranno basarsi saranno desunti:

- dalle **informazioni** presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
- dagli **elementi acquisiti nelle more delle verifiche** fiscali;
- dagli **elementi** risultanti dalle **indagini finanziarie**.

La **metodologia di accertamento sintetico** consente agli uffici di procedere alla determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi (indicatori di capacità contributiva) quali:

- beni e servizi,
 - spese per incrementi patrimoniali,
 - e altri indicatori,
- indipendentemente dalla preventiva determinazione

analitica dei redditi posseduti dal contribuente (art. 38, comma 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 600/1973).

Tale modalità di accertamento si basa sul presupposto logico secondo cui il sostenimento di una spesa è indice dell'esistenza di un reddito idoneo a sostenere la spesa stessa, prescindendo dall'individuazione delle effettive fonti di produzione.

Redditometro e altri indici di spesa

Il D.M. 10 settembre 1992 - in attuazione dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 - ha disciplinato le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito complessivo netto in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

Dal coordinato disposto dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 10 settembre 1992 si desume che l'**accertamento sintetico** può fondarsi su **tre tipologie di elementi**:

- **indicatori di spesa**: la tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 quantifica la capacità di spesa connessa alla disponibilità di determinati beni e servizi, attraverso l'applicazione di coefficienti appositamente determinati;
- **spese per incrementi patrimoniali**: si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno in corso e nei quattro precedenti;
- **altri indicatori di capacità contributiva**: si tratta di elementi diversi dagli indici di spesa risultanti nella tabella del D.M. 10 settembre 1992.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, l'acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, l'acquisto o il possesso di autovetture, la disponibilità di residenze secondarie, ... "fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito dichiarato" (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9 agosto 2007 n. 49).

I beni acquisiti al patrimonio possono essere considerati sotto il duplice aspetto (circolare dell'Agenzia delle Entrate 9 agosto 2007 n. 49):

- **patrimoniale**: la spesa rileva come esborso, in quota, nell'anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti;

(*) Gruppo di Studio - Eutekne

- **gestionale**: il costo di gestione rileva nell'anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione.

Elementi indicativi di capacità contributiva (D.M. 10 settembre 1992)

La tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 individua i beni e i servizi considerati indicatori di capacità contributiva determinando gli **indici** e i **coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito**.

Individuazione dei beni e servizi

Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, deve essere valutata la **disponibilità di alcuni beni e servizi** riportati nella tabella allegata al decreto (art. 1 del D.M. 10 settembre 1992):

- **aerei ed elicotteri** da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore;
- **navi e imbarcazioni da diporto**;
- **residenze** principali e secondarie;
- **collaboratori familiari** (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi);
- **assicurazioni** di ogni tipo.

Per ogni categoria di bene o servizio la tabella presume l'incidenza di tale spesa sul reddito complessivo del soggetto.

L'ufficio può comunque utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli sopra riportati.

Individuazione del titolare dei beni e servizi

Nell'individuazione del contribuente cui devono essere imputati i beni o servizi, il decreto fa riferimento al generico concetto di **"disponibilità"** (e non a proprietà, possesso o detenzione).

Si considerano nella disponibilità della persona fisica (art. 2, comma 1, del D.M. 10 settembre 1992):

- **i beni utilizzati o fatti utilizzare** a qualsiasi titolo o anche di fatto;
- **i servizi ricevuti o fatti ricevere** a qualsiasi titolo o anche di fatto;
- **i beni e/o i servizi** per i quali vengono **sopportati in tutto o in parte i relativi costi**.

I beni e servizi relativi esclusivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni non sono considerati indicatori di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico (art. 2, comma 2, del D.M. 10 settembre 1992).

La circostanza dell'utilizzo esclusivo nell'attività d'impresa o nell'esercizio di arti e professioni deve risultare da idonea documentazione.

Determinazione del reddito complessivo netto

La **procedura** per la determinazione del **reddito complessivo netto** attribuibile al contribuente prevede le seguenti **fasi**:

- si prendono in considerazione gli **importi indicati in tabella** relativi a ciascun bene o servizio disponibile. Tali importi sono **proporzionalmente ridotti** se:

- il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti (diversi dal coniuge, dai figli o da altri familiari a carico);
- il contribuente sopporta solo in parte le spese relative al bene o servizio;
- la disponibilità del bene o servizio è utilizzato nell'esercizio di impresa o di arti o professioni;
- la disponibilità del bene o servizio non si è protratta per l'intero anno;

- **si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente** indicato nella tabella; vengono così ottenuti i valori di reddito presunti in relazione a ciascun bene o servizio;

- **si sommano i singoli valori ottenuti**, procedendo ai seguenti **abbattimenti progressivi** (art. 3, comma 4, del D.M. 10 settembre 1992):

- il valore più elevato deve essere preso in considerazione per intero;
- il secondo valore deve essere ridotto del 40%;
- il terzo valore va ridotto del 50%;
- il quarto valore deve essere ridotto del 60%;
- i valori successivi devono essere ridotti dell'80%.

- **si aggiunge al valore** così ottenuto l'**eventuale quota** (pari a un quinto) relativa agli incrementi patrimoniali.

La somma dei valori attribuibili ai singoli beni o servizi determina il reddito complessivo netto del contribuente come espressione della presunta capacità contributiva determinata sinteticamente.

Dal reddito complessivo così determinato non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del T.U.I.R.

Condizioni di applicabilità dell'accertamento sintetico

L'Ufficio può **accertare un maggior reddito** complessivo netto sulla base del redditometro, e, più in generale, sinteticamente (art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973), a **condizione** che:

- il **reddito netto complessivo** accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato;
- il **reddito dichiarato** non risulti congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva del DM 10 settembre 1992 per due o più periodi d'imposta (consecutivi, ad avviso della circolare dell'Agenzia delle Entrate 9 agosto 2007 n. 49).

Valutazione degli elementi fondanti la rettifica e periodo d'imposta oggetto di verifica

Gli elementi e le circostanze di fatto utilizzati per

l'accertamento sintetico **non** devono **necessariamente riferirsi all'anno in contestazione**, ma possono risalire ad anni diversi, allorché **si riflettano sul periodo d'imposta interessato**, traducendosi in autonomi indici di capacità contributiva (Cass. 21 giugno 2002 n. 9099; Cass. 2 giugno 1992 n. 6714).

Mancata risposta agli inviti effettuati dagli uffici

L'accertamento sintetico si applica anche in caso di mancata risposta da parte del contribuente agli inviti disposti dagli uffici a norma dell'art. 32 commi 1 n. 2), 3) e 4) del D.P.R. n. 600/1973 (art. 38 u.c. del D.P.R. n. 600/1973):

- **inviti a comparire** di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;
- **inviti a esibire o trasmettere atti e documenti** rilevanti ai fini dell'accertamento, nonché bilanci o rendiconti e libri e registri previsti dalle disposizioni tributarie per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- **inviti a restituire compilati e firmati questionari** relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento.

Anche in questo caso, si ritiene necessario, ai fini della legittimità della rettifica, il requisito dello scostamento di un quarto dell'imponibile accertato rispetto a quello dichiarato.

Il punto meriterebbe una conferma giurisprudenziale.

Profili procedimentali

Instaurazione del contraddittorio

Sebbene la circolare n. 49/2007 specifichi che gli uffici dovranno, prima di notificare l'avviso di accertamento, instaurare il contraddittorio con il contribuente, è necessario rilevare che, in base alla normativa attuale, quest'ultimo non si erge a requisito di validità della rettifica.

È auspicabile un intervento legislativo sul tema. In particolare, sarebbe opportuna l'introduzione di una norma analoga all'abrogato art. 12 comma 1 del D.L. n. 69/1989, ove, in tema di redditometro, era sancito espressamente che "l'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni".

La giurisprudenza ha più volte **negato l'obbligatorietà**, in linea generale, della **fase di contraddittorio con il contribuente**.

Tuttavia, in tema di accertamento basato sui parametri, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in virtù dei principi di "buona amministrazione" e di "legalità dell'attività amministrativa", si deve ritenere che, sebbene non espressamente previsto, "il

contraddittorio procedimentale amministrativo sia necessario anche in materia tributaria" (Cass. 7 febbraio 2008 2816).

La pronuncia si profila importante in quanto i giudici specificano che, al pari di quanto avviene mediante l'utilizzo del c.d. "redditometro", la necessità del contraddittorio emerge anche dal fatto che la suddetta rettifica ha l'effetto di applicare ad un caso di specie "dei criteri elaborati per categorie di contribuenti e con efficacia di presunzione semplice, che comporta l'inversione dell'onere della prova e il suo caricamento sulle spalle del contribuente".

Inoltre, in una recente sentenza è stato sancito che la fase di contraddittorio con il contribuente riveste importanza anche in ipotesi di accertamenti fondati sul c.d. "redditometro", sebbene ciò non sia espressamente previsto dal legislatore (Comm. trib. reg. Roma 23 aprile 2008 n. 160).

Nella fattispecie in oggetto, in sede di verifica l'Ufficio aveva mancato di replicare alle deduzioni del contribuente secondo cui, tra l'altro, l'acquisto dell'immobile (elemento fondante la rettifica sintetica) sarebbe avvenuto grazie a finanziamenti infruttiferi concessi dai genitori e da un amico.

I giudici richiamano la sentenza della Cassazione n. 4624/2008, ove è stato sostenuto che la violazione del contraddittorio rende nullo l'avviso di accertamento basato sul c.d. "redditometro". Va rilevato, però, che quest'ultima sentenza si riferisce all'abrogato art. 12 del D.L. n. 69/1989, che, come evidenziato, prevedeva l'obbligatorietà del contraddittorio.

Onere della prova

Nell'accertamento sintetico, l'onere della prova spetta:

- all'**Ufficio**, per ciò che concerne la sussistenza sia dei c.d. "**fatti - indice**" sia dei requisiti legittimanti tale metodologia di accertamento;
- al **contribuente**, per ciò che riguarda la confutazione della "**quantificazione redditometrica**" dell'imponibile.

Prova a carico del contribuente

Fermo restando che, in ogni caso, spetta all'Ufficio dimostrare la sussistenza dei requisiti legittimanti la rettifica sintetica, l'onere della prova si atteggia in maniera diversa a seconda del fatto che le fattispecie su cui l'accertamento si fonda rientrino o meno tra i c.d. "**indici redditometrici**".

Dal punto di vista tecnico, i beni rientranti nel decreto ministeriale costituirebbero, di per sé, presunzione legale relativa. Per contro, gli altri fattori individuati autonomamente dall'Ufficio costituirebbero, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., presunzioni semplici. In forza di ciò, in merito a questi ultimi, solo qualora il giudice ritenga sussistenti la

gravità, la precisione e la concordanza, l'onere di prova contraria scatterebbe in capo al contribuente.

Prova contraria e "indici redditometrici"

L'onere di provare l'inesistenza della capacità reddituale determinata sulla base degli indici di spesa individuati con decreto del Ministro grava sul contribuente.

La Cass. 30 ottobre 2007 n. 22936 ha chiarito che il giudice tributario non ha il potere di togliere la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla disponibilità degli indici di spesa, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/1973, anche prima della notifica dell'accertamento, il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente in base al redditometro è costituito in tutto o in parte da:

- redditi esenti;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Il dato positivo è interpretato in maniera estensiva, posto che, come osservato dalla C.M. 30 aprile 1999 n. 101/E e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 9 agosto 2007 n. 49, il contribuente potrà, inoltre, **dimostrare** di avere:

- **percepito indennizzi e somme riscosse**, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale;
- **utilizzato finanziamenti**;
- **percepito somme derivanti da eredità, donazioni** o da vincite, ecc;
- **utilizzato redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionati** (es.: redditi agrari tassati in base alle rendite catastali).

Potrà, infine, dimostrare che i redditi sono stati prodotti da componenti del nucleo familiare.

Come osservato dalla sentenza della Corte di Cassazione 5 gennaio 1996 n. 33, "nulla impedisce al contribuente di dimostrare, prima ancora che la provenienza del maggior reddito presunto da fonti di entrata non rilevanti ai fini delle imposte dirette, l'inesistenza o la minore entità dello stesso, per essere gli indici di spesa utilizzati dall'ufficio in contrasto con le circostanze del caso concreto".

La **prova contraria** potrà essere **richiesta dall'ufficio** (cfr. C.M. 30 aprile 1999 n. 101/E):

- in **fase istruttoria**, attraverso questionari o verbali di colloquio;
- attraverso l'**invito di comparizione** previsto dalla normativa in materia di accertamento con adesione.

L'entità dei redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Come osservato dalla C.M. 30 aprile 1999 n. 101/E, nel valutare le prove giustificative addotte dal contribuente gli uffici dovranno attenersi ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali "convincenti e sostenibili" secondo gli ordinari canoni probatori.

La giurisprudenza ha precisato che la **prova contraria** può essere costituita:

- dall'**ottenimento di un finanziamento ultranazionale**, in relazione ad un accertamento basato sul possesso di due autovetture (Cass. 8 maggio 2008 n. 11398);
- da **denaro proveniente da atti di donazione**, in merito ad un accertamento fondato sulla capacità di effettuare acquisti immobiliari (C.T.C. 26 gennaio 1993 n. 674).

Non è invece possibile impugnare il coefficiente di redditività oggettivamente considerato e, di conseguenza, la quantificazione effettuata dall'Ufficio.

Si veda, da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione 11 aprile 2008 n. 9654, relativa alla determinazione reddituale derivante dall'assunzione di una collaboratrice familiare.

Utilizzo di indici diversi da quelli indicati

dal D.M. 10 settembre 1992

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 10 settembre 1992, l'Ufficio utilizzi elementi diversi da quelli menzionati dal decreto stesso, la **quantificazione del reddito accertabile presunto** è rimessa alla **discrezionalità dell'Ufficio**.

In tale ipotesi, si potrebbe sostenere che, in sede contenziosa, la parte resistente debba dimostrare che la presunzione su cui poggia l'accertamento rivesta i requisiti di gravità, precisione e concordanza, tipici delle presunzioni semplici.

Tale considerazione si fonda sul fatto che solo agli indici di cui al D.M. 10 settembre 1992 dovrebbe essere attribuito valore di presunzione legale, per cui solo in loro presenza dovrebbe verificarsi l'inversione dell'onere della prova.

Quanto esposto sembrerebbe confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che più volte ha stabilito che l'accertamento sintetico deve essere basato su elementi di fatto certi che devono essere provati e motivati dall'Ufficio con riguardo alla loro esistenza e alla loro "astratta idoneità" a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata (Cass. 28 settembre 1994 n. 7905).

Secondo la sentenza 9 agosto 1988 n. 4884, nel caso in cui l'Amministrazione utilizzi indici diversi da quelli indicati dall'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis) "spetta all'Ufficio impositore individuare, volta a volta, gli elementi

dimostrativi del maggior reddito e valutarne la concreta portata”.

Disponibilità del bene, simulazione e intestazione fittizia

Ai fini dell'accertamento sintetico rileva la **disponibilità dei beni costituenti i c.d. “fatti - indice”**, “intesa come potere di fatto e di fruizione della cosa, indipendentemente dalla formale intestazione della proprietà” (Cass. 15 giugno 2001 n. 8116).

Di conseguenza, il contribuente è legittimato a eccepire che l'intestazione del bene (nel caso di specie, imbarcazione da diporto) è solo formale, ad esempio, dimostrando che le spese di manutenzione sono sostenute da terzi (Cass. 8 giugno 2000 n. 7802).

In particolare, qualora, in sede di questionario, il contribuente abbia ammesso la proprietà di determinati beni, è legittimo che l'Ufficio presuma il possesso di redditi adeguati. Il contribuente che intenda sostenere che i beni sono di pertinenza di altri soggetti non può limitarsi a eccepire di essere un mero prestanome, ma “occorre dare la dimostrazione rigorosa che trattasi di cespiti tassabili in capo ad altre persone” (Cass. 18 giugno 2002 n. 8738).

Intestazione fittizia e onere della prova

Come evidenziato, qualora il contribuente intenda sostenere che il bene costituente “fatto - indice” di capacità contributiva sia di pertinenza di terzi, deve **dimostrare in maniera adeguata** tale assunto.

Per contro, qualora l'Ufficio manifesti l'intenzione di “accertare” un soggetto sulla base della disponibilità, ad esempio, di imbarcazioni da diporto formalmente intestate a terzi, dovrebbe, a nostro avviso, provare gli estremi dell'interposizione fittizia.

Infatti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, è l'Ufficio che ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, l'interposizione fittizia.

Si evidenzia che, con la sentenza 25 gennaio 2006 n. 1448, la Cassazione ha sancito la legittimità di un accertamento ove, nonostante il bene fosse intestato a terzi, il contribuente aveva riconosciuto di aver sostenuto le spese di ordinaria manutenzione in misura pari al 50%.

Accertamento sintetico e simulazione

Nell'ipotesi in cui la rettifica sintetica sia fondata su indici quali l'acquisto di un immobile, il contribuente può confutare ciò sostenendo, se del caso, che la vendita, in realtà, dissimulava una donazione. A fronte di ciò, la giurisprudenza ha precisato che non vale, in sede tributaria, il disposto di cui all'art. 1415 comma 1 c.c., in base al quale la simulazione non può essere opposta ai terzi (Cass. 17 marzo 2006 n. 5991).

Ciò in quanto il contribuente non instaura un giudizio atto a una dichiarazione di nullità del contratto

simulato, bensì muove un'eccezione strumentale a paralizzare la tesi erariale, posto che non è avvenuta, stante l'accordo simulatorio, la corresponsione di alcun prezzo.

Prova a carico dell'Ufficio

Come rilevato, l'**Agenzia delle Entrate** ha l'**onere di provare**:

- la **legittimità dell'accertamento sintetico**;
- la **sussistenza dei fatti-indice** in base ai quali ha proceduto alla ricostruzione del reddito.

La rettifica può basarsi anche su di un solo indice. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 e 2727 c.c., “il giudice di merito, sempre che la stessa sia grave e precisa, può fondare il suo convincimento anche esclusivamente su una prova presuntiva semplice, non essendo tale prova inferiore alle altre” (si veda, per tutte, Cass. 13 giugno 2005 n. 12671).

La sentenza della Corte di Cassazione 5 dicembre 2007 n. 25386 ha precisato che “in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. n. 327/2006), e l'Amministrazione Finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria (nella specie, il possesso di automobili)”.

Si evidenzia che, con la sentenza 3 ottobre 1994 n. 3163, la C.T.C. ha specificato che elementi quali il possesso di modeste autovetture di cui non si è a conoscenza dell'anno di acquisto e le spese di mantenimento della famiglia non sono idonei a fondare una rettifica sintetica, posto che “il semplice fatto della sopravvivenza non può ritenersi indice della percezione di un reddito non dichiarato”.

Esempio n. 1

Una persona fisica riceve un avviso di accertamento basato sul c.d. “redditometro”. In particolare, l'atto impositivo si fonda sul possesso di imbarcazioni da diporto.

Egli presenta ricorso sostenendo che la determinazione del reddito avvenuta sulla base dell'applicazione dei coefficienti non corrisponde al vero, in quanto, a suo avviso, il possesso dell'imbarcazione non può essere sintomatico di un reddito in tal modo quantificato.

Il ricorso, se basato unicamente su tale vizio, è destinato a essere respinto, in quanto, come si è evidenziato, non è possibile sindacare la quantificazione reddituale da un punto di vista oggettivo.

Esempio n. 2

Un contribuente riceve un avviso di accertamento sintetico concernente il possesso di cavalli da equitazione. Egli, in sede processuale, eccepisce, esibendo idonea documentazione, di aver reperito le risorse utili all'acquisto e al mantenimento dei cavalli mediante la vincita di un concorso a premi, che, in base all'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973, è un reddito assoggettato a imposizione alla fonte.

In tal caso, se basato solo sul suddetto indice, l'accertamento dovrebbe essere annullato, in quanto l'onere di prova contraria è stato assolto.

Disapplicazione degli indici

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, "le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". In forza di ciò, il **contribuente può chiedere:**

- al **Giudice tributario**, la **disapplicazione** del decreto ministeriale;
- al **Giudice amministrativo**, l'**annullamento** dell'atto.

Quest'ultima opzione ha una rilevanza solo teorica, in quanto non risultano casi in cui il Giudice Amministrativo abbia esercitato tale potere.

In tal modo, il contribuente può impugnare l'accertamento deducendo, come motivo di ricorso, il vizio dell'atto regolamentare (nella specie, il decreto ministeriale) che si riflette sull'atto impugnato.

Il vizio del decreto potrebbe consistere, ad esempio, nella violazione del principio di riserva di legge, oppure nell'inosservanza dei principi costituzionali in tema di imposizione (C.T. I° grado Reggio Emilia, Milano 24 aprile 1991 n. 902003 e C.T. I° grado Reggio Emilia 15 giugno 1994 n. 281).

Potere di disapplicazione e procedimento di formazione dei decreti

I decreti ministeriali concernenti l'individuazione degli indici utilizzati ai fini dell'accertamento sintetico non possono considerarsi illegittimi per la mancanza del previo parere del Consiglio di Stato (Cass. 14 aprile 2008 n. 9857).

Infatti, essi non rientrano tra i regolamenti governativi di cui all'art. 17 della Legge n. 400/1988, posto che nessuna fonte di rango primario o costituzionale impone che i decreti ministeriali in oggetto debbano essere approvati nel rispetto delle forme previste dalla suddetta legge.

Retroattività degli indici redditometrici

Potrebbe capitare che l'Agenzia notifichi un accer-

tamento relativo a periodi d'imposta precedenti alla data di emanazione dei coefficienti emanati dall'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte sostenuto che i coefficienti possono avere efficacia retroattiva.

L'assunto si basa sul fatto che il potere di accertamento non è retto dal principio del tempus regis actum, quindi sarebbe possibile l'utilizzo di una norma sopravvenuta a favore dell'Ufficio anche per le annualità precedenti (Cass. 23 aprile 2008 n. 10491; Cass. 19 luglio 2006 n. 16492; Cass. 30 settembre 2005 n. 19252).

Con la sentenza 5 ottobre 2005 n. 19403, la Cassazione ha stabilito che, in caso di applicazione retroattiva degli indici, è esclusa l'irrogazione delle sanzioni in quanto il contribuente non poteva conoscere questi indizi prima della loro entrata in vigore.